



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

ORDINANZA n. 11 del 23-02-2017

OGGETTO : Divieto di vendita e di utilizzo di prodotti schiumogeni, ed altri prodotti similari .

IL SINDACO

Considerato che durante il periodo di Carnevale compreso tra il 24 e 28 febbraio 2017, c'è il rischio che l'uso improprio di bombolette spray, uova, farina ed altro, arrechi gravi conseguenze alla sicurezza dei cittadini causando anche incidenti e generando spavento e pericolo per i pedoni e gli automobilisti;

Evidenziata, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'opportunità di adottare un provvedimento per prevenire gli spiacevoli episodi di cui innanzi vietando, per il periodo di Carnevale compreso tra venerdì 24 e martedì 28 febbraio 2017:

la vendita ai minorenni e l'uso da parte di tutti i cittadini sulle aree e strade pubbliche del territorio comunale, di uova, farina, getti di schiuma sintetica, nonché di tutti gli altri prodotti similari con getti di schiuma o di gas, al fine di evitare episodi di teppismo e per garantire la pubblica e privata incolumità;

Verificata la necessità, l'urgenza e l'indifferibilità di garantire la sicurezza dei cittadini, durante le festività del carnevale 2017, e consentire lo svolgimento sereno e tranquillo, delle previste manifestazioni sul territorio comunale;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che stabilisce i limiti edittali per violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali;

Visto l'art. 54 del richiamato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così sostituito dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125, che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica;

Visto il D.M. Interno 5 agosto 2008;

Visto l'art. 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92;

ORDINA

È vietata, dal **24 al 28 febbraio 2017**, la vendita ai minorenni e l'uso da parte di tutti i cittadini sulle aree e strade pubbliche del territorio comunale, di uova, farina, getti di schiuma sintetica, nonché di tutti gli altri prodotti similari con getti di schiuma o di gas, al fine di evitare episodi di teppismo e per garantire la pubblica e privata incolumità

DISPONE

-**Che** i trasgressori siano assoggettati alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento - entro sessanta giorni dalla contestazione e/o notifica - in misura ridotta di €



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

50,00), con l'osservanza delle procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche, ed al sequestro dei prodotti al fine del conseguenziale provvedimento di confisca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

PRECISA

-**Che** per il trasgressore minore risponde delle sanzioni l'esercente la patria podestà;

DISPONE

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

-**Che** la presente ordinanza venga opportunamente pubblicizzata sia presso le scuole di ogni ordine e grado che presso le attività commerciali, sia in sede fissa che su aree pubbliche, mediante affissioni di manifesti.

.**Che**, altresì, ne sia trasmessa copia alla Prefettura- U.T.G. di Napoli e alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso proporre ricorso al Tar Campania, per i soli vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla casa comunale li,

